

**N. 00625/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00205/2014 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2014, proposto dalla

Regione Puglia, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Comune di Rutigliano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B;

Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione regionale per la Puglia e Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Amato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.a.r. Puglia, Bari, sezione III, n. 637/2013, resa tra le parti e concernente *l'attestazione di compatibilità paesaggistica*.

Visto l'art. 62, cod. proc. amm.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano, del Ministero-Direzione regionale per la Puglia, del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia e dell'Acquedotto pugliese appellati.

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del T.a.r. di Bari di parziale *accoglimento* della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado.

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014, il Consigliere di Stato Aldo *SCOLA* e uditi, per le parti, gli avvocati Balducci, Caputi Jambrenghi e Amato.

Considerato che sussistono profili argomentativi che inducono il collegio a confermare la misura cautelare disposta in primo grado, segnalando al T.a.r. di Bari l'esigenza di una rapida fissazione dell'udienza di merito, di cui all'art. 55, comma 11, c.p.a., con particolare riguardo all'esame del dedotto difetto di giurisdizione in favore del T.s.a.p. e con compensazione degli oneri processuali di questa fase per giusti motivi.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, respinge l'appello r.g. n. 205/2014 e conferma la misura cautelare disposta in primo grado.

Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione la presenta ordinanza sia trasmessa al T.a.r. di Bari per la fissazione dell'udienza di merito, con priorità, ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm..

Oneri processuali di questa fase compensati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata

presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014, con l'intervento dei giudici:

Aldo Scola, Presidente FF, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)